



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

Provincia di Vibo Valentia

Ordinanza del Sindaco n. 23 del 14/03/2025

**OGGETTO: | DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'OBBLIGO DI PULIZIA DELLE DEIEZIONI
DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE SU TUTTE LE AREE URBANE PUBBLICHE
O AD USO PUBBLICO.**

IL SINDACO

Premesso che:

- è stata rilevata la frequente presenza di deiezioni canine (escrementi solidi e liquidi) sul suolo comunale ed in particolare sul sedime delle vie pubbliche o aperte al pubblico, delle piazze, su aree verdi, su aree pubbliche in genere e nelle zone attrezzate adibite al gioco dei bambini, nonché sui muri di affaccio di edifici anche privati e mezzi in sosta a margine della via;

- che tale circostanza lede la pubblica igiene, oltre che il decoro del Comune, ed è idonea a porre in pericolo la salute pubblica:

- l'elevato numero dei cani da compagnia o da guardia presenti nel territorio comunale di Vibo Valentia comporta provvedere ad una regolamentazione del comportamento da tenersi da parte dei proprietari/detentori dei cani medesimi, allorché circolino all'intero dei parchi, giardini, marciapiedi ed aree pubbliche in genere, ove spesso viene riscontrato l'abbandono di deiezioni animali con tutte le problematiche relative all'igiene e alla sanità pubblica;

- necessita richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta che devono essere osservate dai proprietari dei cani per la custodia e la conduzione nei luoghi pubblici, volte principalmente alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, a garantire l'incolumità pubblica dei cittadini e la tutela ed il benessere dei cani;

Preso atto:

- che in molti casi, gli animali vengono lasciati in luoghi pubblici liberi e privi di custodia;

- che risultano elevate le segnalazioni e lamentele pervenute in materia di abbandono di deiezioni solide e liquide dei cani sul suolo pubblico (centro antico, strade, marciapiedi, zone verdi, aree pubbliche in genere e zone attrezzate per bambini) con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini, nonché gli stessi animali e compromissione del decoro urbano;

Rilevata la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano, in considerazione degli sgradevoli odori persistenti sulle strade soprattutto nei periodi estivi a causa delle scarse precipitazioni;

Ritenuto necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di idonee attrezzature di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine;

Considerato:

- **che** è necessario garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano, valutato in particolare l'aspetto igienico-ambientale derivante dalle deiezioni canine nel territorio urbano, per cui occorre concepire validi strumenti di prevenzione e profilassi nei confronti di malattie infettive e diffuse veicolate dalle stesse;

- che, inoltre, esiste un disagio dei cittadini determinato da un lato dalla noncuranza con la quale sovente le deiezioni dei cani vengono lasciate dai loro detentori sul suolo ovunque si trovino, e dall'altro dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici, che, se non accompagnata ad un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli stessi animali e che è altresì necessario garantire agli animali un trattamento conforme alla vigente legislazione nazionale e regionale di riferimento;

Atteso:

- che l'Ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009 stabilisce, in particolare, che (art. 1):

a) il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso (comma 1);

b) chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo (comma 2);

c) ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure (comma 3):

a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni; (...)

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;

Visto il d.P.R. n. 320/1954 e il R.D. n. 1265/1934;

Visto l'art. 32 della legge n. 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;

ORDINA

a tutti i proprietari e/o detentori di animali d'affezione, nell'accompagnare gli stessi su strade e luoghi pubblici o aperti al pubblico, nei giardini o parchi pubblici, ville comunali ove consentito e nelle zone destinate al verde pubblico:

1. di provvedere immediatamente alla raccolta delle deiezioni, alla pulizia dei luoghi e al corretto smaltimento delle stesse, qualora il cane sporchi luoghi pubblici o aperti al pubblico;
2. di impedire ai propri animali di defecare o urinare a ridosso di portoni di ingresso e degli accessi ad abitazioni, negozi, vetrine, veicoli parcheggiati ed elementi di arredo urbano;
3. di depositare le deiezioni raccolte negli appositi contenitori presenti sul territorio comunale;
4. è fatto obbligo di portare con sé, al fine del rispetto del dovere della raccolta delle deiezioni canine, strumenti quali paletta e/o sacchetto idoneo all'asportazione e contenimento delle feci animali, in numero sufficiente da rapportarsi alla permanenza sul luogo pubblico e alle esigenze dell'animale, nonché di munirsi di un contenitore con acqua, in quantità sufficiente per dilavare le deiezioni dell'animale; tali strumentazioni dovranno essere esibite, su richiesta, ai soggetti incaricati dell'osservanza della presente ordinanza.
5. utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dal Comune;

SANZIONI

- Chiunque violi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, è sottoposto, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, ad una sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00, oltre all'immediato ripristino dello stato dei luoghi in caso di imbrattatura del suolo pubblico.

- È fatta salva l'applicazione delle disposizioni penali di cui al disposto dell'art. 639 c.p. il quale dispone che: *"...Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 309. Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro...."*

PRECISA che

dalle presenti disposizioni sono esonerati:

- i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati all'effettuazione della raccolta delle deiezioni canine;
- le Forze di Polizia e la Protezione Civile qualora impieghino cani per esigenze di servizio; Sono fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale in materia di maltrattamento e malgoverno degli animali e comunque dalla normativa vigente in materia.

DISPONE inoltre,

con decorrenza dalla data odierna che:

- il compito di far osservare le disposizioni contenute nel presente provvedimento è attribuito in via generale al Servizio di Polizia Locale;
 - il Comando di Polizia Locale di Vibo Valentia programmi servizi mirati a verificare l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza,
 - La presente ordinanza annulla e sostituisce ogni altra precedente ed in contrasto con essa;
 - che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio online e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa:
- al Comando della Polizia Locale;
 - al Comando della Stazione dei Carabinieri di Vibo Valentia;
 - Servizi Veterinari ASL;

INFORMA, altresì, che

- che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa,
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

Dalla Residenza Municipale, li 14/03/2025

Il Sindaco

Dott. Vincenzo Francesco Romeo

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)